

TI_GERICHTE 36.2003.2 vom 24. Juli 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-07-24, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.2

FR: TI_GERICHTE 36.2003.2 du 24 juillet 2003

IT: TI_GERICHTE 36.2003.2 del 24 luglio 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 23

ottobre 2002). In tal caso, la _____ ha dunque avuto la possibilità di rinnovare dapprima entro il 16 ottobre 2002 poi entro la fine di quello stesso anno il contratto n. _____, potendo così evitare che la copertura assicurativa in auge dal 1996 cessasse.

2.4. L'assicuratore, non avendo ricevuto la summenzionata proposta di rinnovo compilata e controfirmata dalla società assicurata, con scritto del 18 settembre 2002 (docc. _ e _) ha avvisato la stessa che il contratto assicurativo veniva disdetto per il 31 dicembre 2002. L'immediata reazione di disapprovazione della _____ ha fatto sì che _____, direttore regionale dell'_____, confermasse alla società che essendo in corso dal 12 aprile 2002 un caso di malattia di un suo dipendente, il contratto vigente non poteva essere rescisso. Di conseguenza, la disdetta del 18 settembre 2002 era da considerarsi nulla (docc. _ punto 3 pag. 3 e ad 3/4 pag. 2 e seg.). Così, per accordo delle parti in causa, il 24 settembre 2002 (docc. _ e _) l'attrice ha ricevuto dalla Cassa malati quattro proposte di copertura assicurativa in caso di perdita di guadagno: la prima con un periodo d'attesa di 30 giorni (doc. _), la seconda di 60 giorni (doc. _), la terza di 90 (doc. _) e l'ultima senza alcun giorno di differimento poiché riprendeva esattamente il contratto già in essere (doc. _). Il 25 settembre 2002 parte attrice ha accettato e trasmesso all'_____ la prima offerta pari ad un premio annuo di Fr. 6'651,05 (doc. _). A seguito di un contatto tra le parti avvenuto il 21 ottobre 2002, con scritto del 25 ottobre 2002 (docc. _ e _) la Cassa malati ha fatto nuovamente presente all'assicurata che siccome _____, dipendente di quest'ultima, era ancora in malattia, in virtù dell'art. 17 CGA non era possibile modificare la struttura del contratto di base (copertura e periodo d'attesa). Di conseguenza, il contratto firmato il 25 settembre 2002 non era giuridicamente valido. _____ ribadiva pertanto la proposta di rinnovo del medesimo contratto già trasmessa il 17 luglio 2002 - datata 23 ottobre 2002 (docc. _ e _) -, con l'invito a sottoscriverla. Ora, parte attrice sostiene che avendo l'assicuratore lasciato trascorrere i quattordici giorni previsti dall'art. 2 cpv.1 LCA per respingere la proposta già firmata, la reazione di annullamento della Cassa era manifestamente tardiva (dal 25 settembre 2002 al 21 ottobre 2002 al più presto), per cui la conclusione del contratto d'assicurazione con differimento di 30 giorni si era a tutti gli effetti perfezionata (docc. _ e _ punto 6 pag. 4).

2.5. Questo Tribunale deve innanzitutto verificare la validità della disdetta data il 18 settembre 2002 dall'_____ alla parte attrice (doc. _). L'art. 10 delle disposizioni comuni delle CGA _____ recita che l'_____ rinuncia esplicitamente al diritto che le spetta per legge di recedere dal contratto in caso di sinistro. Per il caso concreto, ciò significa che siccome vi era in corso un

caso di malattia di un dipendente della _____, la Cassa malati _____ non era legittimata a porre fine al contratto d'assicurazione n. _____ in vigore dal 1° gennaio 1996. La convenuta non poteva pertanto disdire per il 31 dicembre 2002 il contratto allora in essere e la disdetta data il 18 settembre 2002 (doc. _) è di conseguenza nulla. Ciò comporta che il precitato contratto collettivo doveva rimanere a tutti gli effetti in vigore. D'altronde, le parti concordano sul fatto che la disdetta non poteva essere validamente data (doc. _ punto 7 e doc. _ punto ad 3/4 pag. 2 e seg.).

2.6. Consensuale, il contratto d'assicurazione è perfetto quando le parti hanno, reciprocamente ed in modo concordante, manifestato la loro volontà (art. 1 CO). Ma la proposta e l'accettazione sono soggette a particolari regole (DTF 120 II 133 consid. 3; DTF 112 II 245 consid. II/1 pagg. 251 e 252). Giusta l'art. 1 LCA, colui che ha fatto all'assicuratore la proposta d'un contratto di assicurazione rimane vincolato per quattordici giorni, quando non abbia fissato un termine più breve per l'accettazione (cpv. 1); questo termine comincia a decorrere dalla consegna o dall'invio della proposta all'assicuratore o al suo agente (cpv. 3) ed il proponente è liberato quando l'accettazione dell'assicuratore non gli giunge prima della scadenza del termine (cpv. 4). Invece, se la proposta tende a prolungare o a modificare un contratto già in essere o a rimettere in vigore un contratto sospeso, il silenzio dell'assicuratore nei quattordici giorni di tempo vale quale accettazione, salvo che non si tratti di una proposta di aumento della somma assicurata (art. 2 cpv. 1 e 3 LCA). L'art. 2 LCA si applica unicamente quando non è esclusa la possibilità di poter modificare un contratto né per espresso accordo delle parti né se previsto dalle CGA (STOESSEL in: Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag (VVG), Basilea 2001, N. 15 ad art. 2 LCA, pag. 66). Per proposta ai sensi dell'art. 2 LCA si intende ogni manifestazione di volontà dell'assicurato che necessita il consenso da parte dell'assicuratore, eccetto per i diritti che l'assicurato può far valere unilateralmente (per esempio gli artt. 23, 50 e 90 LCA). Il termine di 14 giorni dell'art. 2 LCA comincia a decorrere dalla ricezione da parte dell'assicuratore della proposta di modifica o di estensione (DTF 120 II 133 consid. 3). In specie è dunque necessario determinare se la sottoscrizione del 25 settembre 2002 da parte della _____ della Offerta/Proposta _____ del 23/24 settembre 2002 (doc. _) da essa richiesta alla Cassa malati come alternativa al contratto di base con il premio aumentato in seguito alla sua attualizzazione (docc. _, _) costituisce una modifica di detto contratto in vigore dal 1996, oppure la conclusione di un nuovo contratto. La giurisprudenza non è chiara sulla distinzione fra la modifica di un contratto e la conclusione di un nuovo contratto. Parte della dottrina e della giurisprudenza propende per la tesi secondo cui per determinare se si è di fronte alla conclusione di un nuovo contratto oppure alla modifica del contratto già vigente, bisogna determinare la volontà delle parti fondandosi sull'insieme delle circostanze del caso concreto (TD di Horgen in RUA III n. 49, in: CARRÉ, Loi fédérale sur le contrat d'assurance, Losanna 2000, pag. 117 ad art. 2 LCA). La proposta di modificare l'entità del rischio è una proposta di modifica e non un'offerta di concludere un nuovo contratto. Lo stesso dicasi della domanda dell'assicurato di passare da un'assicurazione casco totale ad una casco parziale (DTF 120 II 133, JdT 1994 I 746, SJ 1994 pag. 696; STOESSEL, op. cit., N. 14 ad art. 2 LCA, pag. 65 e seg.). Secondo altra giurisprudenza, per distinguere la modifica di un contratto d'assicurazione dalla conclusione di un nuovo contratto bisogna riferirsi all'oggetto del contratto ed al rischio assicurato, che ne sono un elemento essenziale: se essi cambiano, si è di fronte all'estinzione del contratto precedente ed alla conclusione di uno nuovo (TC VD in RUA XVII n. 9, in: CARRÉ, op. cit., ibidem; STOESSEL, op. cit., N. 12 ad art. 2 LCA, pag. 65). La modifica della durata e

dell'ammontare del premio, unitamente eventualmente ad altre modifiche, comporta la conclusione di un nuovo contratto e non una semplice modifica della polizza (TRAM Lucerna Città in RUA XII n. 8; TD Appenzello in RUA VI n. 25/130; STOESSEL, op. cit., N 14 ad art. 2 LCA, pag. 65 e seg.). Ma è stato pure deciso che la diminuzione della somma assicurata e del premio costituisce una modifica del contratto e non la conclusione di un nuovo contratto (Tribunale di Boudry in RUA VII n. 20). Sul piano giuridico, ciò che distingue sostanzialmente la modifica di un contratto dalla conclusione di un nuovo contratto è unicamente la conseguenza del silenzio dell'assicuratore alla proposta dell'assicurato (cfr. scheda del TC VD del 31 agosto 1977 ad art. 2 LCA, in: CARRÉ, op. cit., ibidem). 2.7. A mente di questa Corte vi sono sufficienti elementi per ritenere che la sottoscrizione del 25 settembre 2002 costituisca a tutti gli effetti una modifica del contratto in vigore dal 1° gennaio 1996 e non la conclusione di un nuovo contratto. Dagli atti di causa risulta che soltanto in un secondo tempo – il 18 dicembre 2002 (doc. _) ed a titolo cautelare per evitare l'assenza di copertura assicurativa (doc. _) (cfr. consid. 2.8.) - parte attrice ha sottoscritto l'offerta di rinnovo del contratto in essere contemplante un premio totale annuo di Fr. 25'329,65 (docc. _ e _). Prima di allora, essa ha optato per una delle tre altre offerte richieste all'assicuratore il 24 settembre 2002 in alternativa al predetto rinnovo, non rescindendo tuttavia il contratto del 1996. Infatti, la sostanza del contratto di base è rimasta la stessa proprio come ad esplicita volontà dello stipulante (cfr. "Vedi contratto attuale" al punto 4 come pure alla penultima pagina del doc. _): la soluzione scelta prevedeva sempre un'indennità giornaliera pari all'80% del salario effettivo per una durata di 730 giorni per ogni caso. E' mutato unicamente il periodo di attesa: prima la copertura assicurativa era garantita già dal giorno dopo la realizzazione dell'evento, ora dopo un periodo d'attesa di 30 giorni. Tale cambiamento va inteso, secondo questo TCA, come una modifica del contratto d'assicurazione esistente e non invece quale nuovo contratto d'assicurazione. Natura ed oggetto del contratto sono rimasti invariati, mentre si è in presenza unicamente di una riduzione del rischio già assicurato. Il fatto che il premio dell'assicurazione sia diminuito (da Fr. 10'633,80 a Fr. 6'651,05) nulla muta, poiché ciò è la naturale conseguenza della diminuzione della copertura assicurativa esistente (DTF 120 II 133 consid. 4b). Di transenna si osserva che le CGA _____ non menzionano alcunché in merito alla possibilità per l'assicurato e/o l'assicuratore di modificare il contratto mentre lo stesso è in vigore. L'art. 17 CGA _____ citato dalla _____ (doc. _) - come si vedrà - tratta unicamente della modifica della tariffa per i premi e non, come erroneamente ritenuto dalla convenuta, della modifica del contenuto del contratto in essere. Per tale motivo, l'applicazione dell'art. 7.1 CGA "Inizio e durata dell'assicurazione" invocata da parte attrice (doc. _ punto 6 pag. 4) non torna applicabile nel caso concreto, poiché concerne l'inizio di un nuovo contratto assicurativo, di un contratto ex novo e non la modifica di un contratto precedentemente stipulato. Stante quanto precede, l'_____ era dunque chiamata a reagire alla citata proposta di modifica, e meglio entro i quattordici giorni di tempo di cui all'art. 2 cpv. 1 LCA essa doveva – se del caso - respingere la proposta del 25 settembre 2002 sottoscritta da parte attrice. Dagli atti di causa risulta che la Cassa malati ha ricevuto detta proposta controfirmata il 26 settembre 2002 (doc. _) e che soltanto il 25 ottobre 2002 (doc. _) la stessa ha annunciato alla _____ che, essendo in corso un caso di malattia, questa proposta d'adattamento doveva essere – a suo dire - considerata come non avvenuta poiché non possibile. Di conseguenza, è accertato che il termine di 14 giorni entro cui l'assicuratore doveva formalmente respingere la proposta di modifica firmata dall'attrice è trascorso infruttuoso. A mente di questo Tribunale l'avvenuta modifica contrattuale del 25

settembre 2002 esplica a buon diritto tutta la sua validità, modificando e sostituendo quindi a tutti gli effetti dal 1° gennaio 2003 il contratto in vigore dal 1° gennaio 1996. A titolo abbondanziale, questa Corte evidenzia ancora come le Condizioni Generali d'Assicurazione _____ applicabili alla fattispecie non contemplino una disposizione in merito alla possibilità o meno (sia per l'assicurato che per l'assicuratore) di modificare la copertura assicurativa stipulata sia durante l'esercizio dei suoi effetti, sia durante la realizzazione di un evento assicurato. Lo stesso dicasi per la LCA, che torna applicabile nella misura in cui le disposizioni contrattuali stipulate fra le parti non prevedano una normativa divergente (art. 4 CGA _____). Di conseguenza, non trovando alcun valido e concreto riscontro né in seno alle normative disciplinate dalla Cassa malati stessa né alla LCA, le reiterate affermazioni di parte convenuta (docc. _) secondo cui vista l'esistenza di un caso di malattia di un dipendente della _____ assicurata il contratto in vigore dal 1996 non poteva essere modificato (cfr. tre proposte del 24 settembre 2002), sono manifestamente errate. Inoltre, l'art. 17 CGA _____ (doc. _) tratta della "Modifica della tariffa per i premi" e non della modifica dell'estensione della copertura del contratto d'assicurazione. Esso prevede che la Cassa malati possa ridefinire annualmente i premi in base all'evoluzione dei costi ed all'andamento dei sinistri, dandone pronto avviso all'assicurato che ha trenta giorni di tempo per determinarsi in proposito. Se entro tale termine _____ non riceve la disdetta del contratto il cui premio è appena aumentato, questo silenzio vale accettazione della modifica stessa, fatti salvi i limiti del summenzionato art. 10 CGA (cfr. consid. 2.5.). In concreto, optando per la proposta di modifica contrattuale con oggetto un premio di Fr. 6'651,05 annui e 30 giorni d'attesa prima di riscuotere le indennità giornaliere, l'assicurata non ha chiesto la disdetta del contratto n. _____, ma, lo si ribadisce, la sua modifica. L'aumento di premio proposto dall'assicuratore veniva dunque automaticamente a cadere.

2.8. Infine, bisogna verificare se l'accettazione del 18 dicembre 2002 (docc. _ e _) del rinnovo del contratto del 1996 da parte della _____ in causa così come proposto dalla Cassa malati inizialmente con scritto del 17 luglio 2002 (premio annuo di Fr. 25'329,65 e nessun giorno d'attesa per la percezione delle indennità per perdita di salario, doc. _) - e ribadito ancora in seguito (docc. _) - abbia acquistato o meno validità. Infatti, come illustrato nella lettera accompagnatoria del 24 dicembre 2002 redatta dal suo rappresentante (doc. _), l'attrice ha sottoscritto per volontà propria il rinnovo a titolo cautelare, nel senso che detto contratto avrebbe esplicitato i propri effetti unicamente nell'eventualità in cui la petizione qui in discussione fosse stata respinta. Come esposto in precedenza (cfr. consid. 2.6. in initio), un contratto non è perfetto se non quando i contraenti abbiano manifestato concordemente la loro reciproca volontà (art. 1 CO). Infatti, il punto centrale di un contratto è il consenso, cioè l'accordo delle parti su un oggetto comune. Oltre alla reciprocità delle dichiarazioni di volontà delle parti, l'art. 1 CO esige la concordanza delle stesse (ENGEL, *Traité des obligations en droit suisse*, 2a ed., Berna 1997, pag. 212). Affinché si formi un contratto, giusta l'art. 2 cpv. 1 CO è inoltre necessario che le parti si accordino sui suoi punti essenziali (*essentialia negotii*). Dottrina e giurisprudenza distinguono gli *essentialia negotii*, i *naturalia negotii* e gli *accidentalia negotii*. In quest'ultima categoria, che regola certi effetti del contratto che derogano al diritto dispositivo, vi sono pure i termini e le condizioni (ENGEL, *op. cit.*, pag. 218). Una clausola è essenziale quando si deve ammettere che una delle parti non concluderebbe il contratto se un accordo in merito non si realizzasse (DTF 119 II pag. 347, JdT 1994 I pag. 609). Giusta l'art. 151 CO, un contratto si ritiene condizionale quando la sua obbligatorietà si faccia dipendere da un avvenimento incerto (cpv. 1). Esso diventa efficace dal momento in cui la condizione si verifica, a meno

che i contraenti non abbiano manifestato una diversa intenzione (cpv. 2). La condizione è dunque un momento futuro ed incerto dal quale dipende un effetto giuridico. Essa si realizza quando l'evento previsto dalle parti si produce. In tal caso, l'effetto posto dalla condizione sospensiva si concretizza pienamente per il futuro (ex nunc) e non retroattivamente al giorno della conclusione dell'atto; è fatta salva una diversa intenzione di tutte le parti. Alla stessa stregua della conclusione di un contratto, quindi, pure la scelta e l'accettazione di una condizione implicano il consenso di tutti i contraenti. Infatti, è alla libera scelta delle parti di rendere condizionale un contratto (ENGEL, op. cit., pagg. 846-859). Nel caso concreto, parte attrice ha unilateralmente proposto di far dipendere da una clausola sospensiva l'accettazione del rinnovo del contratto. Parte convenuta, dal canto suo, non l'ha accettata come tale; anzi, ha considerato che detto rinnovo abbia legittimamente esplicato tutti i suoi effetti dal 1° gennaio 2003 (doc. _ ad _ pag. 5 e seg.), ignorando così la reale volontà della _____ di garantirsi comunque una copertura assicurativa nell'attesa che questo Tribunale decida sulla petizione inoltrata il 24 dicembre 2002. Stante tale circostanza, la predetta conclusione cautelare non è stata concordata fra le parti né è stata frutto di una loro reciproca volontà, così come disposto dall'art. 151 CO in connessione con l'art. 1 CO. Essa è stata invece proposta dall'attrice e la Cassa malati _____ si è trovata di fronte al fatto compiuto, senza essere interpellata in proposito e senza poter esprimere il proprio consenso/diniego. Di conseguenza, siccome le parti non si sono accordate su un elemento essenziale del contratto (nel caso concreto una condizione sospensiva, quindi un *accidentalia negotii*), in virtù dell'art. 2 CO questo negozio non può essere considerato vincolante per i contraenti. Alla luce di dette circostanze, secondo questo TCA, la summenzionata sottoscrizione a titolo cautelare del 18/24 dicembre 2002 con oggetto il rinnovo del contratto assicurativo non è valida. 2.9. Di conseguenza, la petizione in esame va accolta sulla scorta delle considerazioni che precedono, nel senso che dal 1° gennaio 2003 l'intervenuta modifica del 25 settembre 2002 vincola le parti in causa, così come postulato in via subordinata dall'attrice. Visto quanto precede, non vengono caricate tasse e spese alle parti e, in accoglimento della petizione, vengono concesse ripetibili all'assicurata. La parte che vince la causa ha diritto alla rifusione delle ripetibili nella misura stabilita dal tribunale; il loro importo è determinato in relazione alla fattispecie e alla difficoltà del processo, senza tener conto del valore litigioso. Nel caso in esame si giustifica quindi di condannare la _____ a versare alla _____ l'importo di Fr. 2'000.- a titolo di ripetibili. 2.10. Da ultimo, l'attrice ha chiesto l'assunzione di ulteriori prove (doc. _: sentire _____ e richiamare dalla Cassa malati l'intero incarto che la riguarda, compreso il fascicolo relativo a _____). Dal canto suo, l'ente assicurativo non s'è opposto all'audizione di _____ ed ha contestualmente chiesto di sentire i suoi collaboratori _____, _____ e _____ (doc. _). Il TCA rileva innanzitutto che l'audizione richiesta può essere rifiutata senza per questo ledere il diritto d'essere sentito, sancito dalla Costituzione federale e dall'art. 6 n. 1 CEDU. Infatti, secondo la giurisprudenza, l'obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai sensi dell'art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (STFA dell'8 novembre 1999 nella causa G.H. contro CCC e TCA, H 74/99 Ws, consid. 5b pag. 6; DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90 consid. 6 pag. 94 ed il rinvio alla DTF prima citata). Inoltre, conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA del 13 maggio 2003 nella causa T.T.C SA consid. 4.2, H 218/01; DTF 122 II 469 consid. 4a; DTF 122 III 223 consid. 3c, DTF 120 Ib 229 consid. 2b; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 2b; riguardo al previgente art. 4 vCost. fed, ora art. 29 cpv. 2 Cost. fed.: DTF 124 V 94 consid. 4b; DTF 122 V 162 consid. 1d; DTF 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In concreto, considerato come la presente causa abbia potuto essere decisa sulla scorta degli atti già a disposizione di questo TCA che appaiono chiari, illuminanti ed ancora non contestati nel loro contenuto, lo stesso rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, in specie all'audizione del segretario del Consiglio d'Amministrazione del CdA della _____ ed a richiamare l'intero incarto in possesso della Cassa malati _____ riguardo a quest'ultima, gli atti essenziali essendo stati già trasmessi.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.